

C) aggiungere al comma 1 dell'articolo 3-bis, dopo la lettera n) la seguente lettera o):

"Articolo 3-bis
Contenuto della domanda

Omissis

o) indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta.
Omissis"

D) sostituire il comma 3 dell'articolo 4-quater con il seguente:

"Articolo 4-quater
Limiti derivanti dall'attuazione del punto 4.2.2. del P.G.T.U.

Omissis

3. Su tutte le aree di sosta tariffate insistenti su viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico. Le occupazioni di suolo pubblico che interrompono la continuità dei posti auto tariffati non potranno essere rinnovate alla scadenza salvo i posteggi individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 3184/88 – 4828/89 e Consiglio Comunale n. 22/93, decennali e rinnovabili ai sensi del presente regolamento, assegnati agli operatori rotativi che operano con apposito automezzo attrezzato e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi per la loro rilocazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi.

Omissis"

E) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Articolo 6
Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione, tra cui gli obblighi di:
 - a) rispettare la superficie concessa;
 - b) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
 - c) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 21, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
 - d) adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
 - e) esporre il cartello segnaletico eventualmente rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento;
 - f) esporre all'interno dell'esercizio commerciale l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi rilasciate dall'ufficio competente;
 - g) provvedere a proprie spese, ove previsto dai piani di massima occupabilità elaborati dai Municipi di cui all'art. 4-bis comma 4 del presente Regolamento, ad evidenziare l'esatta delimitazione dell'occupazione autorizzata mediante l'apposizione di idonei segni distintivi (ad esempio borchie) dei quali dovrà essere fornita congrua illustrazione nella relazione tecnica di cui al punto f), comma 1, dell'articolo 3-ter;
 - h) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
 - i) comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante o dell'amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio.
2. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e), f) e g) del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del presente regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. L'inosservanza degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis e la comminazione, tra le due misure, della sanzione di importo maggiore.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689."